

COMUNE DI OSSONA Codice Ente 11052	Sigla	Numero	Data
	C.C.	9 Reg. Del	06/03/2019
OGGETTO:			
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF- CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2019.			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Ordinaria di Prima Convocazione.

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di marzo, alle ore 18.00 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Numero progressivo	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	VENEGONI Marino	SI	
2	OLDANI Giovanni.....	SI	
3	ZANABONI Francesco.....	SI	
4	TUNESI Valerio.....		SI
5	CACCIATORI Luca.....	SI	
6	PORRATI Monica	SI	
7	LOVATI Angela	SI	
8	POLI Alberto	SI	
9	GUSSONI Pier Luigi	SI	
10	GARAVAGLIA Sergio		SI
11	SAVIO Elia.....	SI	
12	PORTALUPPI Maristella.....		SI
13	ROSSI Gilberto.....	SI	
TOTALE N°		10	3

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Antonella Anecchiarico il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 267/00.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marino Venegoni assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e, nell'ordine di trattazione della proposta deliberativa in oggetto.

Deliberazione C.C. n. 09 del 06/03/2019

OGGETTO: Addizionale comunale all'IRPEF – Conferma aliquota per l'anno 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che sono presenti in aula n. 10 Consiglieri compreso il Sindaco / Presidente e che risultano assenti i Consiglieri: Valerio Tunesi, Sergio Garavaglia, Maristella Portaluppi;

Visto il Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360, e successive modifiche, che istituisce l'Addizionale Comunale IRPEF a decorrere dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 1, comma 142 lettere a) e b), della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) che espressamente dispone: "All'Articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. (omissis)";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che espressamente prevede: "*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e d'Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i Comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente periodo il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*

Visto l'art 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, che espressamente prevede: *“La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”*;

Considerato che, ai sensi della normativa sopracitata, dal 2012 è stata ripristinata la possibilità per i Comuni di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale anche in unica soluzione in misura non eccedente complessivamente 0,8 punti percentuali;

Richiamata la deliberazione della Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2007,avente ad oggetto: *“Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche”* con cui è stato approvato il Regolamento ed è stata rideterminata per l'anno 2007 la percentuale dell'Addizionale nella misura di 0,6 punti percentuali;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.03.2008, avente ad oggetto: *“Addizionale Comunale IRPEF 2008 – Conferma aliquota per l'anno 2008 e approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche”*;

Preso atto che dall'ipotesi di schema di bilancio di previsione anno 2019, sottoposto alla Giunta Comunale risulta che per mantenere il livello delle spese consolidate e già finanziate nel 2018 e non ridurre i servizi già avviati, occorre necessariamente procedere alla conferma dell'Addizionale nella misura finale di 0,80 punti percentuali, così come proposto al Consiglio Comunale da parte della Giunta Comunale con atto n. 17 dell'11 febbraio 2019;

Ritenuto:

- di confermare anche per l'anno 2019 l'applicazione dell'aliquota dello 0,8%;
- opportuno di non stabilire alcuna soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, così come previsto dall'art. 1 comma 3 bis del D. Lgs. n. 360/98;

- di non avvalersi della possibilità di stabilire aliquote dell'Addizionale Comunale IRPEF differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, prevista dall'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, come modificato dall'art. 13 comma 16 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011 che espressamente prevede: *“(omissis). All'Articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da «differenziate» a «legge statale» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività». (omissis)”*;

Visto l'art. 1, comma 169, della citata Legge 27.12.2006 n. 296, che espressamente dispone: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l'art. 172 comma 1 lett. e), del TUEL 267/2000 che espressamente dispone che al bilancio di previsione sono allegati le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d'imposta;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del responsabile del servizio, nonché del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 60 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, allegati alla presente;

Udito:

- l'intervento introduttivo del Sindaco/Presidente che specifica che le aliquote poste in approvazione non hanno subito variazioni rispetto all'anno precedente, nonostante la normativa vigente in materia, permettesse anche una revisione in aumento;
- l'intervento del Consigliere Gilberto Rossi che ribadisce la necessità dell'istituzione della commissione bilancio anche per effettuare un lavoro di analisi che non è mai stato svolto e pertanto ci si è dovuti sempre affidare al solo parere del Sindaco, conclude dichiarando di votare contro l'approvazione del presente provvedimento;

Disposto dal Sindaco / Presidente di procedere mediante votazione palese in merito all'approvazione della proposta in oggetto, non sussistendo ulteriori osservazioni in merito, ed avendo l'esito della stessa dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 7

- voti contrari: 1 (il Consigliere Gilberto Rossi)

- astenuti: 2 (i Consiglieri Elia Savio e Monica Porrati)

su numero 10 presenti: (assenti i Consiglieri Valerio Tunesi, Sergio Garavaglia e Maristella Portaluppi)

DELIBERA

1. **Di confermare** per l'anno 2019, l'aliquota dell' Addizionale Comunale all'Irpef nella misura unica di 0,80 punti percentuali;
2. **Di non stabilire** alcuna soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, così come previsto dall'art. 1 comma 3 bis del D. Lgs. n. 360/1998;
3. **Di non stabilire** aliquote dell'Addizionale Comunale Irpef differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, prevista dall'art. 1 comma 11 del D.L. n. 138/11 come modificato dall'art. 13 comma 16 del D.L. n. 201/11 convertito nella Legge n. 214 del 22/12/11;
4. **Di provvedere** alla pubblicazione della presente deliberazione nelle forme e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Successivamente, valutata l'urgenza di rendere operativa la presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Disposto dal Sindaco / Presidente di procedere mediante votazione palese in merito all'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ed avendo l'esito della stessa dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: 7

- voti contrari: zero

- astenuti: 3 (i Consiglieri Elia Savio, Monica Porrati e Gilberto Rossi)

su numero 10 presenti: (assenti i Consiglieri Valerio Tunesi, Sergio Garavaglia e Maristella Portaluppi)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.



COMUNE di OSSONA

AL CONSIGLIO COMUNALE

Con riferimento alla proposta di deliberazione con oggetto:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF- CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2019.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in merito alla proposta di deliberazione in oggetto.

Li, 28 FEB 2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo Pini

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in merito alla proposta di deliberazione in oggetto.

Li, 28 FEB 2019



IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Carlo Pini

Visti i sopraindicati pareri ex art. 49 D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto a norma dell'art. 60 del vigente Regolamento Comunale sul Funzionamento del Consiglio Comunale.

Li, 06 MAR 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carlo Pini

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Marino Venegoni



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Antonella Anecchiarico

Marino Venegoni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale, viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi.

15 MAR 2019

Li

IL MESSO COMUNALE

Alberto Porta



Visto: si certifica

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Antonella Anecchiarico

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati.

Divenuta esecutiva il decimo giorno successivo a quello di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 267/00.

Li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Antonella Anecchiarico

(ORIGINALE)
